COMUNE DI URBANA

PROVINCIA DI PADOVA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE **34** del **27/12/2011**

C O P I A

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE FRA I COMUNI DI CASALE DI SCODOSIA E URBANA PER LO SVOLGIMENTO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE.

L'anno DUEMILAUNDICI il giorno VENTISETTE del mese di DICEMBRE alle ore 21:00 convocato con le prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano presenti:

Cognome e Nome	*Pre.*	*Cognome e Nome*	*Pre.*	*Cognome e Nome*	*Pre.*
BALBO MARCO	S	BATTAGLIA FILIPPO	S	CREMA DR.SSA ALBERTA	N
DANIELLI MICHELE	S	GIOACHIN GIOACHINO	N	BALBO RENZO	S
BOGGIAN MATTEO	S	FATTORE DR.SSA ANNA	S	LORENZETTO ING. GIUSEPPE	S
TONATO PIERANTONIO	S	GOZZO RICCARDO	S		
SPIMPOLO DORIS	S	BIZZO DR.SSA MARIA LUISA	S		
Totale Presenti: **11**			*Totali Assenti:* **2**		

Assenti Giustificati i signori:
GIOACHIN GIOACHINO; CREMA ALBERTA

Assenti Non Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA GIUSEPPA CHIRICO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

In qualità di SINDACO, BALBO MARCO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Designa scrutatori per la verifica delle votazioni i sig.ri Consiglieri (Art. 22 Regolamento Consiglio Comunale):
FATTORE ANNA
GOZZO RICCARDO
BALBO RENZO

L'ordine del giorno diramato ai Sigg. Consiglieri secondo le modalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato. Nella Sala Consiliare sono depositate le proposte relative con i documenti necessari.

OGGETTO:
APPROVAZIONE CONVENZIONE FRA I COMUNI DI CASALE DI SCODOSIA E URBANA PER LO SVOLGIMENTO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE.

Il Sindaco dà la parola all'Assessore Fattore, la quale illustra la proposta, al termine della quale si apre la discussione.

Crema: "L'Assistente sociale va dalle persone assistite?

Fattore: "Può uscire con l'operatore socio-sanitario e anche se ci saranno delle situazioni di disagio così si darà più spazio in particolare per intervenire in caso di problematiche giovanili familiari con la presenza di minori, in precedenza poco gestite.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'articolo 14 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010, modificato dall'art. 20 comma 2-quater del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 111 del 15 luglio 2011 e dall'art. 16, comma 24 del D.L. n. 138 del 13 agosto 2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 148 del 14 settembre 2011, stabilisce che:
*"Le funzioni fondamentali dei comuni, previste dall'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009, sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti (…)" (*Comma 28).
"Il limite demografico minimo che l'insieme dei comuni che sono tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata deve raggiungere è fissato in 10.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato dalla regione entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138. I comuni assicurano comunque il completamento dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 26 a 30 del presente articolo:
a) entro il 31 dicembre 2011 con riguardo ad almeno due delle funzioni fondamentali loro spettanti, da essi individuate tra quelle di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42;
b) entro il 31 dicembre 2012 con riguardo a tutte le sei funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009" (Comma 31);

Visto che la Regione del Veneto, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1865 del 15 novembre 2011, in via transitoria e nelle more dell'approvazione di una disciplina regionale dell'esercizio associato delle funzioni e servizi comunali, ha stabilito in 5.000 abitanti il limite demografico minimo che devono raggiungere l'insieme dei comuni che sono tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata;

Constatato che le funzioni fondamentali, all'articolo 21, comma 3, della legge n. 42 del 2009, sono individuate nelle seguenti:
a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) funzioni di polizia locale;
c) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica;
d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;

e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;
f) funzioni del settore sociale;

Richiamata la propria deliberazione n. 18 del 29.9.2011 con la quale si determinava di non prorogare la durata dell'Unione dei Comuni della Sculdascia oltre la data di scadenza naturale del 31.12.2011 e di ottemperare alle norme di Legge in merito alla gestione associata di funzioni fondamentali mediante apposite convenzioni individuando in particolare, per quanto riguarda la scadenza del 31.12.2011, le due seguenti funzioni fondamentali: funzioni di polizia locale; funzioni del settore sociale;

Ritenuto contrarre con il Comune di Urbana apposita Convenzione per l'esercizio in forma associata delle **Funzioni del Settore Sociale**, come da allegato sub "A" che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che definisce i rapporti fra i Comuni aderenti;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. nr. 267/2000;

Vista la competenza dell'organo deliberante, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con voti favorevoli n. 11, astenuti n. 0, contrari n. 0 su n. 11 consiglieri presenti e n. 11;

D E L I B E R A

1. di contrarre con il Comune di Urbana apposita Convenzione per l'esercizio in forma associata delle **Funzioni del Settore Sociale**, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 14 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010, e successive modificazioni;

2. di approvare il testo della Convenzione, allegato sub "A" alla presente deliberazione di cui fa parte integrante e sostanziale, che definisce i rapporti fra i Comuni aderenti;

3. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della Convenzione.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza che riveste il presente atto,

Con separata e medesima votazione legalmente espressa, la presente viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

COMUNE DI URBANA

PROVINCIA DI PADOVA

Allegato sub. A) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 27/12/2011

P A R E R I

(art. 49 ed art. 151 - 4° comma - del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000)

OGGETTO: **APPROVAZIONE CONVENZIONE FRA I COMUNI DI CASALE DI SCODOSIA E URBANA PER LO SVOLGIMENTO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE.**

SERVIZI ALLA POPOLAZIONE

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA:

☒ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO

Li, 20/12/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Gabaldo Emanuela)

SETTORE SERVIZIO FINANZIARIO - AFFARI GENERALI

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE:

☒ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO

Li, 20/12/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to FEFFIN ANTONELLA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 34 DEL 27/12/2011

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to BALBO MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CHIRICO Dott.ssa GIUSEPPA

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio comunale dal **14/01/2012** al **29/01/2012** ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

Urbana, li 14/01/2012

IL MESSO COMUNALE

F.to FILIPPI FILIPPI ANNA

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

Urbana, li 12/01/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

FEFFIN FEFFIN ANTONELLA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 del D.Lgs. 267/2000
il giorno **27/12/2011**

☒ dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 3°),

☐ sono decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 2°)

Urbana, li 27/12/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CHIRICO Dott.ssa GIUSEPPA

OGGETTO:
APPROVAZIONE CONVENZIONE FRA I COMUNI DI CASALE DI SCODOSIA E URBANA PER LO SVOLGIMENTO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE.

CONVENZIONE FRA I COMUNI DI CASALE DI SCODOSIA E URBANA PER LO SVOLGIMENTO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

L'anno duemilaundici, il giorno _____ del mese di _____presso _____

TRA

il Comune di _____, con sede legale in _____, rappresentato dal sig. _____ il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di _____ del Comune suddetto, codice fiscale …, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione … n. … del …

E

il Comune di _____, con sede legale in _____, rappresentato dal sig. _____ il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di _____ del Comune suddetto, codice fiscale …, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione … n. … del …

PREMESSO

- che l'articolo 14 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010, modificato dall'art. 20 comma 2-quater del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 111 del 15 luglio 2011 e dall'art. 16, comma 24 del D.L. n. 138 del 13 agosto 2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 148 del 14 settembre 2011, stabilisce che:

*"Le funzioni fondamentali dei comuni, previste dall'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009, sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti (…)" (*Comma 28).

"Il limite demografico minimo che l'insieme dei comuni che sono tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata deve raggiungere è fissato in 10.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato dalla regione entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138. I comuni assicurano comunque il completamento dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 26 a 30 del presente articolo:

a) entro il 31 dicembre 2011 con riguardo ad almeno due delle funzioni fondamentali loro spettanti, da essi individuate tra quelle di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42;

b) entro il 31 dicembre 2012 con riguardo a tutte le sei funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009" (Comma 31);

- che la Regione del Veneto, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1865 del 15 novembre 2011, in via transitoria e nelle more dell'approvazione di una disciplina regionale dell'esercizio associato delle funzioni e servizi comunali, ha stabilito in 5.000 abitanti il limite demografico minimo che devono raggiungere l'insieme dei comuni che sono tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata;
- che le funzioni fondamentali, all'articolo 21, comma 3, della legge n. 42 del 2009, sono individuate nelle seguenti:
a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) funzioni di polizia locale;
c) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica;
d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;
e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;
f) funzioni del settore sociale;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto della convenzione

1. Oggetto della convenzione è l'esercizio in forma associata tra il Comune di Casale di Scodosia e il Comune di Urbana delle funzioni nel settore sociale, che comprendono:
1) servizi di prevenzione e riabilitazione;
2) strutture residenziali e di ricovero per anziani;
3) assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona;
4) servizio necroscopico e cimiteriale.

2. Le attività oggetto della Convenzione devono essere gestite nel rispetto dei seguenti principi:
a) sussidiarietà, ovvero utilizzo di tutte le risorse proprie della persona nonché le risorse offerte dalla famiglia, dalla rete dei servizi, dalle istanze del territorio;
b) differenziazione, ovvero attenzione alle caratteristiche demografiche, territoriali, associative, strutturali del territorio al fine di assegnare funzioni e compiti in maniera equa e sostenibile;
c) adeguatezza, ovvero individuazione di un'organizzazione idonea a garantire le prestazioni sociali previste.

Art. 2 - Finalità

Si intendono perseguire le seguenti finalità:
a) valorizzare, promuovere, sostenere la persona e la famiglia con particolare riferimento alle situazioni di fragilità ed attenzione a prevenire i fattori di rischio del disagio e dell'esclusione sociale;
b) promuovere la cittadinanza attiva delle persone e il sostegno alle organizzazioni di rappresentanza e tutela sociale, riconoscendo la centralità delle comunità locali per il miglioramento della qualità della vita e delle relazioni;
c) qualificare e potenziare i servizi già offerti, garantendo parità di accesso a tutti i cittadini, assicurando un uso equo delle risorse e perseguendo politiche di formazione, aggiornamento continuo, responsabilizzazione e valorizzazione del personale impiegato.

Art. 3 - Ambito territoriale

L'ambito territoriale per lo svolgimento delle funzioni del settore sociale è individuato nel territorio dei Comuni aderenti alla presente convenzione.
Gli atti relativi ai servizi gestiti in forma associata sono formalizzati con l'intestazione della gestione associata seguiti dalla denominazione del Comune interessato.

Art. 4 - Sede

La sede del servizio "Funzioni del settore sociale" viene individuata presso il Comune di Casale di Scodosia, che svolge anche le funzioni di comune capofila.
Potrà essere previsto un recapito negli altri Comuni secondo le modalità eventualmente stabilite dalla Conferenza dei Sindaci di cui al successivo Art. 6.
Per l'attuazione delle finalità e per il perseguimento degli scopi stabiliti dalla Convenzione, il Comune di Casale di Scodosia è delegato a svolgere tutte le attività, le funzioni e i servizi oggetto di convenzione in luogo e per conto dei Comuni deleganti, secondo la propria disciplina interna.
In relazione ai servizi affidati, il Comune capofila può negoziare e contrattare accordi di programma e forniture di servizi, nonché stipulare contratti o convenzioni con enti pubblici e privati e quanto necessario ed opportuno per la realizzazione delle funzioni oggetto della presente convenzione.

Art. 5 – Programmazione

I compiti di programmazione e indirizzo del servizio associato sono svolti dalla Conferenza dei Sindaci degli enti convenzionati in conformità con gli strumenti di programmazione dei singoli Comuni. La Conferenza dei Sindaci è competente per le questioni generali, per la programmazione delle funzioni e servizi, per le previsioni di spesa e relative rendicontazioni.
Per lo svolgimento di tali compiti la Conferenza si riunisce tutte le volte che uno dei Comuni ne ravvisa la necessità e comunque almeno due volte all'anno.
Della Conferenza dei Sindaci fanno parte il Sindaco di ciascun Comune o un assessore dallo stesso delegato.
Alla Conferenza dei Sindaci partecipano, con funzioni consultive, il Responsabile dell'Area in cui è collocato il Servizio o un suo delegato, l'Assistente Sociale ed eventuale altro personale sulla base delle materie in discussione.
La presidenza viene assunta dal Sindaco del Comune capofila o dal suo delegato.
Segretario verbalizzante è il Responsabile dell'Area in cui è collocato il Servizio o un suo delegato.

Art. 6 - Organizzazione del Servizio

Il Servizio "Funzioni nel Settore Sociale" è inquadrato nell'Area 1 "Segreteria - Affari Generali - Servizi alla Persona" del Comune di Casale di Scodosia, al cui Responsabile compete l'organizzazione generale del servizio e le funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. N. 267/2000.
La realizzazione del Servizio, è suddivisa in due sezioni:

1. Servizi Sociali;
2. Servizi Cimiteriali.

I Servizi vengono gestiti secondo le indicazioni generali provenienti dalla Conferenza dei Sindaci e i riferimenti organizzativi e gestionali dati dal Responsabile di Area.

In particolare compete ai Servizi Sociali:
a) Accoglienza, informazione, orientamento, attraverso il servizio sociale professionale, prestazioni sociali di base;
b) Sostegno ai nuclei familiari con persone in condizione di fragilità e non autosufficienza, anche attraverso l'integrazione con i servizi sanitari e sociosanitari;
c) Sostegno ai nuclei familiari con minori, provvedendo ad adottare gli eventuali interventi disposti dall'autorità giudiziaria e attivando interventi di sostegno socio-educativo preventivi alla marginalità sociale e alla devianza;
d) Assistenza domiciliare in termini di aiuto personale e familiare;
e) Attuare quanto deliberato dagli organi comunali in merito all'assistenza ai cittadini.

In particolare compete ai Servizi Cimiteriali:
a) pratiche amministrative riguardanti la raccolta di salme a seguito di incidenti sulla pubblica via, i trasporti funebri di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa, i trasporti funebri su disposizione dell'Autorità Sanitaria nel caso di morti in abitazioni inadatte o quando sia pericoloso per la salute il loro mantenimento in detto luogo;
b) Concessioni cimiteriali relativamente alle assegnazioni di loculi, manufatti e terreni;
c) pratiche amministrative riguardanti operazioni cimiteriali: tumulazione, inumazione, estumulazione, esumazione, traslazione, cremazione, verifiche ordinarie e straordinarie.

Art. 7 - Risorse umane

1. Responsabile del Servizio "Funzioni nel Settore Sociale": Responsabile dell'Area 1 "Segreteria - Affari Generali - Servizi alla Persona" del Comune di Casale di Scodosia.

2. Servizi Sociali:
   - Assistente Sociale dipendente a tempo pieno e a tempo indeterminato del Comune di Casale di Scodosia;
   - Assistente Domiciliare dipendente a tempo parziale (30 ore settimanali) e a tempo indeterminato del Comune di Casale di Scodosia;
   - Assistente Domiciliare per 30 ore settimanali da acquisire tramite cooperativa sociale.

3. Servizi Cimiteriali:
   - Istruttore Amministrativo addetto ai Servizi Demografici e di Segreteria dipendente a tempo pieno e a tempo indeterminato del Comune di Casale di Scodosia relativamente al tempo necessario per la gestione dei servizi cimiteriali del Comune di Casale di Scodosia;
   - Istruttore Direttivo addetto ai Servizi Demografici dipendente a tempo pieno e a tempo indeterminato del Comune di Urbana relativamente al tempo necessario per la gestione dei servizi cimiteriali del Comune di Urbana;
   - Servizio di necroforo in cimitero: esternalizzato.

Sono escluse dalla presente convenzione: la manutenzione del cimitero e la gestione lampade votive.

Art. 8 – Beni e strutture

1. L'ente presso cui ha sede il Servizio "Funzioni nel Settore Sociale" provvede a dotare il Servizio stesso delle strutture necessarie per il funzionamento ordinario. È a carico degli altri Comuni convenzionati la dotazione e il mantenimento delle strutture necessarie per l'apertura di eventuali recapiti.
2. I Comuni convenzionati, per l'esercizio della gestione associata, conferiscono i seguenti mezzi: Fiat Ducato comb. Disabili targato CB 617 XY; Fiat Punto targata BW 261 MK; Fiat Panda targata BW 257 MK.
3. I beni conferiti saranno assunti in carico dal Comune capofila, in comodato d'uso gratuito, con vincolo di destinazione al servizio convenzionato. I beni sono convenzionalmente conferiti a valore zero. Al momento dello scioglimento della convenzione detti beni verranno restituiti ai Comuni che li hanno conferiti.
4. Ulteriori beni destinati al servizio associato, rispetto a quelli di cui al comma 2., possono essere acquistati *pro quota* in comproprietà da tutti i Comuni partecipanti ovvero da un singolo Comune e conferiti all'associazione, secondo le modalità indicate dalla Conferenza dei Sindaci.

Art. 9 - Obblighi dei Comuni

La suddivisione della spesa fra i due Comuni convenzionati farà riferimento al numero di abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente il Bilancio di Previsione di riferimento.
Le spese relative al personale della sezione "Servizi Sociali" (Art. 7 punto 2.) e degli automezzi utilizzati per tali servizi, e a tale scopo conferiti dai Comuni convenzionati al Comune capofila, sono sostenute dal Comune di Casale di Scodosia. Gli altri Comuni contribuiranno alla spesa trasferendo al Comune di Casale di Scodosia la propria quota parte con le seguenti modalità: entro il mese di giugno di ciascun anno il 50 % della spesa annuale prevista; a consuntivo, entro 30 giorni dalla richiesta del Comune capofila, la restante somma.
Le spese relative alla sezione "Servizi Cimiteriali" (Art. 7 punto 3.) rimangono in capo a ciascun Comune.
L'eventuale quota parte dovuta dai Comuni convenzionati al Comune capofila per le spese relative alla responsabilità del Servizio complessivo (Art. 7 punto 1.) sarà definita dalla Conferenza dei Sindaci a seguito del provvedimento di nomina del Responsabile da parte del Sindaco del Comune capofila.
Le spese e le eventuali entrate inerenti l'esplicazione dei servizi al cittadino (contributi ed erogazioni varie) fanno parte della gestione economica del Comune in cui il cittadino è residente.
Eventuali spese inerenti la presente convenzione e qui non esplicitate saranno definite dalla Conferenza dei Sindaci.

Art. 10 - Durata della convenzione

La durata della convenzione è stabilita in anni cinque: dal 1.1.2012 al 31.12.2016.

Art. 11 – Recesso e scioglimento del vincolo convenzionale

Ad ognuna delle parti contraenti è concessa facoltà di recedere dalla presente convenzione, con deliberazione del rispettivo Consiglio Comunale, previa comunicazione da effettuarsi con almeno 3 (tre) mesi di preavviso e con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo.

La convenzione cessa per scadenza del termine di durata o a seguito di deliberazioni di scioglimento approvate dai Consigli Comunali di entrambi gli enti convenzionati. L'atto di scioglimento contiene la disciplina delle fasi e degli adempimenti connessi, tra cui la destinazione dei beni, delle attrezzature e delle strutture messe in comune.

Art. 12 - Modifiche della convenzione

Le modifiche della presente convenzione sono approvate con deliberazioni conformi dai Consigli Comunali degli enti convenzionati.
Eventuali modifiche alla presente convenzione dovranno essere proposte alla Conferenza dei Sindaci.
È possibile l'adesione di altri Comuni alla presente gestione, previa approvazione da parte di tutti i Consigli Comunali interessati.
Per i Comuni successivamente aderenti alla presente convenzione si mantengono i termini originari di durata.

Art. 13 - Disposizioni in materia di privacy

La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di funzioni istituzionali. Alla stessa si applica, pertanto, l'articolo 18 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto i principi applicabili a tutti i trattamenti di dati effettuati da soggetti pubblici.
I dati forniti dai Comuni convenzionati saranno raccolti presso la sede del Servizio per le finalità della presente convenzione.
I dati trattati saranno utilizzati dai Comuni convenzionati per soli fini istituzionali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione e riservatezza dei dati e delle informazioni.

Art. 14 - Disposizioni finali

Le parti regolano in aderenza ai principi del presente schema di convenzione le questioni e gli affari non trattati in maniera specifica in tale schema.
La gestione associata, attraverso il Comune capofila, subentra nei rapporti in corso, ferma restando la responsabilità per il pregresso del Comune che ha conferito gli affidamenti.
La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell'articolo 16, tab. B, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e sarà registrata in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.